

## L'innovazione apportata dalla 99/13 nella gestione ambientale dell'inquinamento derivante da lavorazioni industriali

Quanto affermato di seguito si riferisce alla direttiva solventi, così come è stata licenziata dal Parlamento Europeo: non si fa, nella relazione che viene presentata, alcun riferimento alla trasposizione della direttiva, sia perché si tratterebbe di un argomento che per essere ben definito e discusso dovrebbe essere affrontato col concorso di varie competenze, sia perché la trasposizione della direttiva ufficialmente ancora non esiste, essendovi solo una bozza di decreto attualmente alla discussione dei ministeri competenti, e non essendosi ancora pronunciata su questa bozza di decreto la Conferenza Stato-Regioni.

La nostra legge quadro sull'inquinamento atmosferico è il DPR 203/88.

Ogni nuova direttiva approvata dal Consiglio, concernente l'inquinamento atmosferico, da trasporre nella legislazione nazionale, deve essere inquadrata nel 203/88. Quando parlo di 203/88, non intendo solamente il decreto uscito nel 1988, ma intendo tutto l'insieme di disposizioni che si inquadrano in quel provvedimento, e che fanno ormai parte della nostra legislazione.

Anche la nuova direttiva solventi, la 99/13, è stata inserita nel quadro di riferimento del 203/88, ma stavolta il lavoro di chi ha trasposto la direttiva è stato molto complesso. Infatti, alcuni dei principi ispiratori della 99/13 contraddicono le assunzioni alla base del 203/88.

Il DPR 203 traspone nella legislazione italiana una serie di direttive europee, nessuna delle quali, per esempio, introduce la distinzione degli inquinanti in classi. Infatti una delle direttive trasposte col 203/88 riguarda l'uso del concetto di BAT-NEEC nella lotta all'inquinamento atmosferico di origine industriale, le altre riguardano l'inquinamento atmosferico provocato dagli ossidi di azoto, dagli ossidi di zolfo, dal piombo, ma nel testo di nessuna di queste direttive è prevista la classificazione di sostanze.

Come detto, questa è un'assunzione forte alla base del DPR 203: in pratica si assume che esistono sostanze più nocive e sostanze meno nocive. Ma nocive per che cosa? L'ambiente? O la salute?

Ricordiamo, di questo decreto, la divisione delle sostanze in 5 classi, con limiti per ogni classe molto più alti rispetto a quelli della classe che precede immediatamente nella scala di nocività.

Ricordiamo anche che al momento dell'elaborazione del 203 era molto forte in Italia l'influenza della legislazione tedesca (che divide per gli inquinanti aeriformi le sostanze in classi).

In pratica, alla base di scelta dei limiti di emissione del DPR 203 c'è un meccanismo premiante, che permette di emettere di più quando un solvente viene sostituito con un altro solvente meno nocivo.

Senza voler rinfocolare vecchie polemiche relative all'attribuzione dei vari solventi alle diverse classi, non è ben chiaro quali siano i criteri che abbiano portato alla divisione dei solventi in classi, così come stabilito nel decreto del 12/7/1990; cioè non è chiaro se ragioni ambientali o sanitarie abbiano concorso a determinare le classi di solventi così come le conosciamo oggi: a me pare inoltre che il meccanismo premiante previsto sia troppo generoso se si considera la sostituzione di solventi di una classe con i solventi di una classe contigua, soprattutto per quel che concerne le ultime tre classi.

In definitiva, dal punto di vista ambientale, il 203 si mostra attualmente essere un provvedimento un po' datato, in quanto ambiguo nelle sue ragioni di fondo: questa ambiguità può limitarne l'efficacia ambientale.

Diverse sono le idee e le strategie alla base della direttiva 99/13.

Questa direttiva è figlia del suo tempo, nel senso che negli ultimi anni, forte è stata l'influenza della legislazione anglosassone su tutta la produzione legislativa europea, e la direttiva raccoglie diverse idee tipiche della produzione legislativa inglese.

Se si esaminano i considerando che accompagnano il testo della direttiva, possiamo dedurre che:

- il provvedimento fa parte di quelle iniziative tese a proteggere l'ambiente e la sanità pubblica;
- fine precipuo del provvedimento è la riduzione delle concentrazioni di ossidanti fotochimica secondari che vengono prodotti dall'inquinamento, e in particolare dell'ozono troposferico;
- la tempistica prevista per gli impianti esistenti dovrebbe corrispondere a quella della direttiva 96/61 (IPPC);
- che l'uso delle migliori tecniche disponibili spesso è una soluzione adeguata al conseguimento di elevati livelli di protezione ambientale;
- che la riduzione delle emissioni di solventi può essere raggiunta anche adottando criteri alternativi ai limiti di emissione;
- la riduzione delle emissioni deve essere raggiunta nei vari stabilimenti senza che la loro competitività ne risulti danneggiata, per cui i requisiti possono essere diversi nel caso di impianti nuovi ed esistenti, e di impianti di differente capacità produttiva;
- non si può ottenere una significativa riduzione delle emissioni se non si riducono anche le emissioni diffuse: che questo tipo di emissioni può essere al meglio controllato tramite l'uso di un Piano Gestione Solventi (PGS), la cui metodologia però è ancora da definire appieno, per lo meno a livello comunitario;
- il provvedimento, il cui fine è quello di ridurre del 50% le emissioni europee di solventi nel 2007, avendo come anno di riferimento il 1990, difende gli investimenti già effettuati, finalizzati alla riduzione delle emissioni.

Esaminiamo ora la direttiva ed analizziamo come viene affrontato nel testo il problema dei rapporti fra protezione ambientale e protezione sanitaria.

La direttiva solventi elimina immediatamente tutte le ambiguità con gli aspetti sanitari, stabilendo che le sostanze, la cui pericolosità sia evidente, secondo le conoscenze odierne, devono essere sostituite. L'evidenza della pericolosità di un composto chimico viene stabilita dal tipo di etichettatura attribuito a quel composto nelle competenti sedi internazionali.

Sarà quindi il tipo di frasi di rischio relative ad una certa sostanza a determinarne la possibilità di uso o l'obbligo della sostituzione.

Se la sostituzione non fosse possibile, le lavorazioni, in cui questo tipo di sostanze sono usate, devono essere condotte in modo da salvaguardare al massimo la salute pubblica, e in particolare deve essere rispettato un limite di 2mg/metro cubo, se il flusso di massa è uguale o superiore a 10g/h, per sostanze caratterizzate dalle frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Questi flussi di massa e questi limiti cambiano per sostanze etichettate con la frase di rischio R40: in questo caso, per un flusso di massa uguale o superiore a 100g/h, deve essere rispettato un limite di 20mg/metro cubo.

Ogni volta che, in sede comunitaria e secondo le procedure europee, venga effettuata una valutazione del rischio, da cui discende la necessità per una determinata sostanza del cambio di frasi di rischio, la Commissione ne terrà conto.

Una volta considerate le sostanze dannose, la direttiva considera poi tutti gli altri solventi ugualmente pericolosi; è come se la 99/13 considerasse 3 classi di solventi, di cui le prime due caratterizzate dai due livelli di frasi di rischio sopracitate, mentre la terza contiene tutti i solventi rimanenti. Risulta evidente che, movendosi all'interno di questa ultima classe, e sostituendo un solvente con un altro, non viene riconosciuto alcun premio all'emissione.

Ciò significa considerare le prime due classi formate da solventi pericolosi per la salute umana, mentre la terza classe è formata da solventi pericolosi per l'ambiente: il danno che questi ultimi solventi possono produrre è il contributo alla formazione dell'ozono troposferico.

Per ridurre la formazione di questo tipo di inquinante la direttiva ha per fine la massima riduzione ottenibile di emissioni di COV. Per massima riduzione ottenibile si intende una riduzione che

consenta alle aziende ancora un'attività economica. Lo strumento che la direttiva utilizza per ottenere tutto questo è la flessibilità, cioè la capacità di ottenere una data riduzione al minimo costo. Esaminiamo in che modo viene espressa la flessibilità nella direttiva.

Innanzitutto la flessibilità viene raggiunta sfruttando la possibilità di utilizzare diverse strategie finalizzate tutte alla riduzione delle emissioni: le tre strategie possono essere individuate grosso modo in interventi end of pipe, in interventi integrati e nei Piani Nazionali.

La scelta tra i primi due tipi di intervento spetta al gestore dell'impianto, a meno che lo Stato Membro non abbia deciso di adottare un Piano Nazionale. Col Piano Nazionale non sono più validi i limiti o le riduzioni stabilite dalla direttiva, purché il risultato del Piano sia paragonabile, in termini di riduzioni finale delle emissioni, a quello che si sarebbe avuto scegliendo una delle altre due soluzioni.

L'Italia non adotterà un Piano Nazionale, così come la maggior parte degli Stati Membri: possiamo perciò considerare solamente l'alternativa tra le prime due soluzioni.

Il significato dell'alternativa, come detto, è economico, in quanto più numerose sono le soluzioni adottabili, più facilmente è rispettato il principio di flessibilità.

Un gestore di impianto può scegliere se adeguarsi alla direttiva scegliendo la strada classica dell'end of pipe, rispettando dei limiti al camino, oppure se scegliere l'approccio integrato rispettando una riduzione percentuale delle emissioni ottenuta non importa come. Una cosa molto importante della direttiva è il fatto che, qualsiasi sia la strategia scelta, la riduzione delle emissioni viene riferita a tutte le materie prime contenenti solventi che possono dar luogo ad emissioni: nel conto delle emissioni devono entrare anche le materie ausiliarie e i prodotti utilizzati per la pulizia e la manutenzione.

Nel testo della direttiva ritroviamo inoltre una serie di passaggi il cui fine è quello di aumentare la flessibilità: sono previste una serie di esclusioni dai limiti stabiliti se si riesce a dimostrare che quei limiti non sono tecnicamente ed economicamente raggiungibili (emissioni fuggitive all'art. 5.3 a e emissioni non confinate all'art.5.3b). Inoltre all'art.5.5bii abbiamo un esempio di ricerca dell'adeguamento alla direttiva al minimo costo, mentre all'art. 5.11 troviamo un esempio della difesa degli investimenti già effettuati.

Deroghe e premi però non valgono mai per le sostanze caratterizzate dalle frasi di rischio che evidenziano rischi per la salute umana. Ritroviamo in questo approccio il confine molto netto tra salute ed ambiente: tutto ciò che è dimostrato sia pericoloso per la salute umana è prioritariamente trattato e trattato in modo molto severo per quanto riguarda le prescrizioni, mentre tutto ciò che resta ha importanza ambientale. Per le sostanze che sono solo ambientalmente importanti, i limiti stabiliti possono e devono essere raggiunti al minimo del costo.

Come sono stati stabiliti i limiti che si ritrovano nella direttiva? Possiamo iniziare l'analisi dei due allegati che stabiliscono le diverse modalità di adeguamento.

Il primo allegato (All. IIA nel testo della direttiva) si inquadra in una situazione "grosso modo" tradizionale. Bisogna chiarire perché è appropriata l'espressione "grosso modo" e perché non è vero, come si dice sempre, che questa parte è dedicata all'approccio end of pipe. E' più esatto dire che in questo allegato abbiamo la novità del limite sulle emissioni fuggitive, e che vi si trova anche la parte dedicata all'approccio end of pipe.

Nell'allegato IIA troviamo, sostanzialmente, settore per settore, una soglia dei consumi al di sotto della quale gli stabilimenti non si applica la direttiva, dei limiti di emissione al camino e di emissioni fuggitive, qualche volta dei limiti di emissioni totali, calcolate come somma delle emissioni al camino e di emissioni fuggitive. Talvolta i limiti in concentrazione sono sostituiti da fattori di emissione.

Per quanto riguarda questo allegato mi soffermerei per il momento essenzialmente su due domande:  
-perché il limite alle emissioni fuggitive;  
-quali sono i fattori che fanno variare i limiti.

La direttiva pone limiti alle emissioni fuggitive per evitare che l'adeguamento ai limiti di emissione al camino non sia finalizzato all'abbattimento massimo delle emissioni. E' da evidenziare come

questa misura sia di tipo ambientale e non sanitario, in quanto questo limite non esiste se si segue l'altro approccio o quando il limite viene espresso come fattore di emissione.

I limiti sono stabiliti prendendo a riferimento la dimensione aziendale e la tecnologia di abbattimento. Ogni volta che un recupero è possibile il limite viene stabilito in 150mg/metro cubo, sensibilmente superiore a quello previsto per i casi in cui il recupero non è possibile..

Dove esiste una differenziazione tra piccoli e grandi stabilimenti, il limite si abbassa con l'aumentare dei consumi di solvente, quindi con le dimensioni aziendali. E' da notare come la soglia del consumo minimo per l'applicazione della direttiva non dipenda solamente da questioni economiche, ma anche sanitarie e ambientali.

Per questo allegato il problema che, secondo me si presenterà, nella pratica, sarà quello della misura e del controllo delle emissioni diffuse. Si tratta di una grandezza sulla misura della quale non esistono esperienze, difficile da misurare, per stimare la quale bisogna avere sempre presente l'incertezza del calcolo. Uno dei modi di calcolare l'emissione diffusa potrebbe essere quello di stimare come diffuso tutto ciò che non viene rilevato al camino; bisogna tener presente però quanta incertezza è intrinseca in una determinazione di questo genere.

E' evidente in ogni caso che un controllo concernente la direttiva, anche nella parte che tratta la strategia più convenzionale, non può limitarsi ad essere "classico", cioè non può essere effettuata solamente una misura al camino: bisogna effettuare necessariamente anche un calcolo basato sul bilancio delle masse. Se la misura al camino viene effettuata in modo da abbassare, per quanto possibile, l'incertezza sul dato ottenuto, automaticamente migliorerà l'incertezza sulla determinazione delle emissioni diffuse.

Nasce ora un problema: la stima delle emissioni fuggitive presuppone l'elaborazione di un Piano Gestione Solventi (PGS)?

Secondo me un bilancio di massa (il PGS forse è qualcosa di più complesso) dovrebbe essere sufficiente a stabilire una stima delle emissioni fuggitive; lo stesso dovrebbe essere sufficiente per stimare se lo stabilimento rientra o no nella direttiva (in pratica da bilancio di massa si possono ricavare i consumi di solvente).

Vorrei sottolineare un aspetto poco rilevato finora dai commentatori della direttiva: dove si trovano valori limite espressi come fattori di emissione, l'adeguamento alla direttiva può avvenire utilizzando lo schema di riduzione. Ecco perché è limitativo parlare dell'allegato IIA come dell'allegato relativo all'approccio end of pipe.

Per quanto riguarda l'altro tipo di approccio, quello basato sullo Schema di Riduzione, comincerei a spiegare come si è giunti alla attuale formulazione.

Fino a circa un mese prima dell'approvazione della direttiva da parte del Consiglio, lo schema di riduzione era destinato solamente ai settori utilizzanti materie prime emettenti COV caratterizzate da un contenuto solido: parliamo quindi di colle, vernici, inchiostri. Per questo tipo di materiali era stato sviluppato un metodo, che è quello riportato sulla direttiva, basato sia sullo stato tecnico-economico del settore, sia sulla grandezza degli stabilimenti. Con questo metodo viene valutata l'emissione bersaglio, che è l'emissione massima ammissibile a regime. Col PGS si controlla la conformità alla direttiva nel caso di scelta dello Schema di Riduzione (in questo caso, il PGS dovrebbe essere, almeno per gli stabilimenti più grandi, qualcosa di più complesso di un bilancio di massa).

Essendo questa la parte più moderna della direttiva e quella ambientalmente più interessante, si è pensato di estendere a tutti i settori la possibilità di elaborare uno schema di riduzione, lasciando aperto il metodo da utilizzare.

In definitiva il metodo riportato in direttiva si assume equivalente all'allegato basato su misure end of pipe, mentre per settori in cui le materie prime non sono caratterizzate da contenuto solido, si può utilizzare lo schema di riduzione, stabilendo volta per volta l'equivalenza.

Per quanto riguarda questo approccio bisogna spendere due parole sul concetto di equivalenza.

La direttiva è neutrale rispetto i due tipi di approcci che il gestore può scegliere. Ne segue che la scelta del gestore deve avvenire solamente per motivi economici o strategici, non perché sia oggettivamente più semplice raggiungere il limite prefissato in una situazione invece che nell'altra. Ecco la necessità dell'equivalenza. Il calcolo e la verifica dell'equivalenza tra le due soluzioni è però estremamente difficile, quindi affetto da una grande incertezza.

Il primo errore che si può commettere è quello di non calcolare l'equivalenza nell'anno di riferimento e quindi, di non tener conto degli investimenti già fatti. Ma come fare nel 2003 o nel 2004 a ricreare la situazione del 1990?

Il secondo errore deriva da una necessaria approssimazione, se si usano metodi validi per un gran numero di stabilimenti, così come quello riportato nella direttiva.

Insomma, quello dell'equivalenza è un problema risolto, convenzionalmente, solamente per le aziende che utilizzano sostanze caratterizzate da contenuto solido. Si tratta di un tema molto delicato che merita di essere approfondito, perché altrimenti il rischio è la penalizzazione dello schema di riduzione, che, bisogna ancora sottolineare, è la soluzione ambientalmente più interessante.

E' ormai noto come viene calcolata l'emissione bersaglio, utilizzando i fattori di moltiplicazione riportati in direttiva, e la somma di una percentuale sul valore di emissione fuggitiva riportata per quel settore e quella taglia di stabilimenti, nell'allegato IIB.

Quello che vorrei mettere in evidenza è una delle conseguenze del metodo proposto in direttiva, che può essere utile anche per l'autocontrollo e il controllo.

Il metodo proposto presuppone la considerazione che ciò che varia nel tempo è solo la quantità di solventi, non la quantità di residuo solido. Ciò significa che, riducendo la quantità di solventi, il residuo solido rimane invariato, perché dipende, a parità di ciclo, solamente dall'attività economica. In base a queste premesse, scegliendo come settore la verniciatura del legno, per una situazione tecnica di questo tipo,

100 Tonnellate annue di consumo di solvente con un residuo secco del 75% all'applicazione e con un consumo di 15 Tonnellate di solvente utilizzati per la pulizia,

il calcolo da eseguire è questo

$25 \times 4 \times 0,25 = 25$  Tonnellate come emissione bersaglio

La riduzione ottenuta è di  $75+15=90-25=65$  Tonnellate solvente.

Se il residuo secco rimane lo stesso, la nuova situazione che si viene a determinare è che l'azienda utilizzerà 25 T di residuo secco ed emetterà 25 T di solvente.

Si potrebbe introdurre una nuova grandezza, definibile Residuo Secco di Stabilimento, definita come segue

Residuo Secco di Stabilimento = Quantità in T della massa secca/ $\Sigma$  delle emissioni totali

La grandezza è una grandezza di stabilimento e non di prodotto, in quanto si riferisce a tutte le emissioni di stabilimento. Si può vedere che, nel caso del legno, il residuo solido totale è del 50%. Con un simile residuo solido totale si rispetta la direttiva. Si tratta di un limite severo: in alcuni casi si è trovato che prodotti con l'80% di contenuto solido, portavano ad un residuo totale di stabilimento del 50%.

Nel caso di un controllo, ci si può riferire, se lo stabilimento vernicia legno, a questo valore.

Si calcola il valore in T della massa solida dei prodotti vernicianti: il valore delle emissioni totali, in T deve essere uguale a quello del residuo solido. Con un simile calcolo è semplice ottenere, se si

vuole, il fattore di emissione dello stabilimento, oltre che la rispondenza a quanto stabilito dalla direttiva.

Altro problema aperto nella direttiva, così come risulta anche dai considerando, è l'elaborazione del PGS. Nei prossimi mesi probabilmente verranno proposte metodologie per il PGS, ma al momento attuale questo risulta un punto da approfondire.

In una serie di studi sperimentali condotti o seguiti dall'ENEA, si è basata l'elaborazione del PGS sulla congruenza con le caratteristiche della struttura industriale. In pratica si è pensato di sviluppare dei PGS di diversa complessità, compatibili con le possibilità aziendali. Nei prossimi mesi si dovrebbero avere i primi risultati di una serie di riflessioni e di sperimentazioni che speriamo conducano ad una tipologia di PGS.

La direttiva solventi presenta caratteristiche riconducibili, come affermato precedentemente, all'esperienza legislativa inglese: una posizione non passiva dell'imprenditore, il che si traduce in una serie di decisioni decentralizzate, attenzione posta al risultato in qualsiasi modo ottenuto, posizione umile del legislatore che non pretende di conoscere tutta la realtà e che prevede perciò possibilità di deroghe da quanto stabilito. Il problema adesso, una volta pronto un testo di trasposizione, consiste nel modo in cui la direttiva verrà applicata.

Bisogna tener presente che si tratta di una direttiva integrata, e che in alcune sue parti la direttiva è tanto nuova da risultare quasi sperimentale.

Consideriamo le emissioni fuggitive: mentre abbiamo in ogni paese una gran massa di dati sulle emissioni al camino, non esiste praticamente esperienza sui dati delle emissioni fuggitive.

Ciò spiega perché è stata introdotta la possibilità di una deroga: la deroga dovrebbe riguardare anche le emissioni totali, composte dalle emissioni fuggitive più le emissioni al camino.

Altro problema di cui tener conto è la resistenza delle burocrazie ad un approccio nuovo.

Si può riferire il caso della Francia, dove sembra che una forte resistenza iniziale della burocrazia all'introduzione dello schema di riduzione sia stata poi ricondotta dai poteri centrali ad atteggiamenti più consoni allo spirito della direttiva.

Sia chiaro che la direttiva presenta ancora qualche zona d'ombra per ciò che concerne la sua applicazione: il testo è un testo di compromesso tra diversi paesi e tra diversi approcci, ed inoltre può essere difficoltoso calare questa direttiva in impianti legislativi già esistenti. Da questo punto di vista i paesi che finora non hanno regolamentato la materia sono sicuramente favoriti, così come favoriti sono paesi come il Regno Unito, che ritrovano parte della loro legislazione nei principi alla base della direttiva. Ci sarà ancora del lavoro da fare prima dell'applicazione della direttiva e si vedrà quale sarà la direzione che ne risulterà per l'Italia.

In definitiva la direttiva presenta sicuramente alcuni aspetti positivi, come la regolazione dei rapporti tra salute ed ambiente: aspetto positivo è anche la continua ricerca di compatibilità economica. Per poter esprimere un giudizio definitivo dovremo aspettare l'elaborazione di un criterio applicabile di PGS, la cui facilità o meno di applicazione può influenzare il successo o meno dello Schema di Riduzione.

Questo per quanto riguarda la direttiva di base. Come già affermato la trasposizione e soprattutto l'applicazione deriveranno poi dalla possibilità di inserimento nella legislazione preesistente, e dall'atteggiamento culturale con cui gli imprenditori e gli organi territoriali preposti all'applicazione e al controllo sapranno interpretarla.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

"IL SETTORE DEL LEGNO E LE EMISSIONI IN  
AMMOSSFERA: RIDURRE I SOLVENTI - MANTENERE LA  
QUALITÀ E LE PRESTAZIONI DELLE VERNICI"  
Venerdì, 25 gennaio 2002 ore 14.30

Dati dell'Ente/azienda di appartenenza

Denominazione \_\_\_\_\_

sede: Via \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

tel. e fax \_\_\_\_\_


Dati del partecipante

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Incarico e settore di appartenenza: \_\_\_\_\_

La partecipazione al convegno è gratuita, ma subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi inviando la presente scheda per posta o via fax alla segreteria organizzativa entro il 10 gennaio 2002.  
Si accettano iscrizioni limitate ad una presenza per azienda o Ente.



VILLA ABRIZZI FRANCHETTI SI RAGGIUNGE:  
da Treviso (Stazione FF.SS.)  
con linea urbana n. 11 della A.C.T.T.  
da Venezia (Piazzale Roma) o Mestre (Corso del Popolo)  
con la linea VE-TV della A.C.T.V.

**Organizzazione del Convegno:**  
Amministrazione Provinciale di Treviso  
Ufficio Aria  
via Manin, 73  
31100 - Treviso

Franco Giacomini - Antonella Sinigaglia  
tel. 0422/656763-4  
fax 0422/582499  
e-mail: [fgiacomini@provincia.treviso.it](mailto:fgiacomini@provincia.treviso.it)  
e-mail: [asinigaglia@provincia.treviso.it](mailto:asinigaglia@provincia.treviso.it)



**PROVINCIA di TREVISO**

Assessorato alle Politiche Ambientali

Convegno Tecnico

**"IL SETTORE DEL LEGNO  
E LE EMISSIONI IN AMMOSSFERA:  
RIDURRE I SOLVENTI - MANTENERE  
LA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI  
DELLE VERNICI"**

foto:

Mobilificio Croce - Immagine n. 676 Archeologia Industriale

**Venerdì 25 Gennaio 2002 ore 14.30**

VILLA ABRIZZI - FRANCHETTI  
Località San Trovaso  
PREGANZIOI (TV)

## ARGOMENTI

## RELATORI

Alla vigilia del recepimento della direttiva 1999/13/CE ("Direttiva Solventi") da parte dell'Italia, le tecnologie per la riduzione dei Composti Organici Volatili (COV) emessi in atmosfera hanno avuto importanti evoluzioni.

La Provincia di Treviso, da sempre attenta a tutto ciò che riguarda quel settore trainante nell'economia della Marca che è rappresentato dal legno-arredo, ha ritenuto necessario promuovere un secondo convegno sull'argomento dopo il successo di quello organizzato nell'ottobre 1999.

Con l'aiuto di esperti del settore verranno esaminate tutte le implicazioni date dal recepimento della Direttiva Solventi con particolare riguardo alle scadenze da rispettare da parte degli imprenditori e i compiti degli Enti di controllo.

Le testimonianze di chi ha adottato le nuove tecnologie di contenimento delle emissioni, infine, daranno spunto alle discussioni sul compromesso, spesso difficile, tra qualità e prestazioni da una parte e rispetto dei limiti normativi dall'altra.

Auguriamo a tutti un buon lavoro.

Il Presidente  
della Provincia  
**Luca Zaia**

L'Assessore alle  
Politiche Ambientali  
**Leonardo Muraro**

*Immagine del FAST gentilmente concessa dalla Provincia di  
Treviso Assessorato alla Cultura - Archivio Fotografico Storico*

L'evoluzione della normativa in materia di emissioni in atmosfera (dal DPR 203/88 alla Direttiva 1999/13/CE e suo recepimento nella legislazione italiana).

Le iniziative in corso e quelle future della Provincia di Treviso sulle problematiche in questione

Metodologie analitiche per il controllo delle emissioni di V.O.C.

Gli Enti locali e la definizione dei limiti alle emissioni e delle migliori tecniche disponibili

Esperienze dirette di interventi tecnologici e di materiali adottati dalle aziende del settore per la riduzione del V.O.C. emessi in atmosfera

## COORDINATORE DEL CONVEGNO

**Pierluigi Offredi**  
Direttore della rivista " Professione Verniciatore del Legno "

## RELATORI

**Guido Conte**  
Responsabile Laboratorio di Chimica - sez. Aria ARPAV di Treviso

**Antonio Gabelli**  
Responsabile Laboratorio di Chimica - sez. Aria ARPA Regione Friuli Venezia Giulia

**Alessandra Pellegrini**  
Federlegno - Arredo

**Flaviano D'Amico**  
Division for Environment and Land Characterization - Enea

**Paolo Dell'Amo**  
Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

Testimonianze di alcune aziende del Settore

## OPARI DI SVOLGIMENTO

14.30 - registrazione partecipanti  
14.45 - saluto del Presidente Luca Zaia e dell'Assessore Leonardo Muraro  
15.00 - inizio lavori  
18.00 - dibattito e conclusioni  
18.30 - buffet